

generale residenti in Sardegna presso la sede di Cagliari e qualora giudicati idonei, convocarli alle visite mediche presso i rispettivi centri di selezione nazionale solo dopo essere stati sottoposti ad accertamenti sanitari preliminari presso un ente sanitario militare della Sardegna. (4-02222)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

MARTELLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con riguardo alla situazione della rete fognaria nella città di Treviso, la pubblica fognatura che conduce al depuratore serve circa un terzo dei cittadini e i rimanenti due terzi dei cittadini, non serviti dalla pubblica fognatura collegata al depuratore e le cui acque reflue recapitano, dopo qualche metro di canalizzazione, in un fosso sono obbligati a svuotare la fossa biologica a proprie spese; per questi due terzi dei cittadini, tra l'altro, le canalizzazioni di allontanamento delle acque reflue (che recapitano in un fosso) sono assolutamente non idonee a conferire i fanghi al depuratore;

nonostante la situazione descritta, il comune pretende da tutti i cittadini il pagamento del canone di fognatura e depurazione (esclusi quelli dotati di un depuratore privato, che pagano solo la fognatura);

questa situazione ha dato vita, nel corso degli anni, ad un vasto contenzioso tributario e numerose sono le sentenze della commissione tributaria provinciale che definiscono « non dovuto il canone di depurazione »; ugualmente, la sezione di Treviso del dipartimento delle entrate ha accolto alcuni ricorsi di cittadini contro l'applicazione del canone di fognatura e di quello di depurazione;

la circolare n. 177 del 5 ottobre 2000 precisa in modo chiaro che « coloro che non sono in alcun modo collegati con la pubblica fognatura non sono tenuti a corrispondere la tariffa relativa al canone di fognatura » è richiesto infatti solo il pagamento della quota di depurazione, che ovviamente è a carico di colui che effettua il trasporto dei rifiuti (derivanti dallo svuotamento della fossa biologica) e non dal cittadino-utente in sede di pagamento della tariffa dell'acquedotto;

il comune di Treviso oppone ricorso (anche se non in tutti i casi) alle sentenze delle commissioni tributarie provinciale e del dipartimento delle entrate, sostenendo che non può adeguarsi né a tali sentenze, né alle circolari ministeriali;

la gestione del problema del « doppio canone fognario » ha creato a Treviso una vasta tipologia di situazioni (relativamente a pagamenti del canone, esoneri, ricorsi e controricorsi) e ha generato ingiusti trattamenti differenziati tra i cittadini;

questa situazione costa ai cittadini di Treviso non allacciati alla pubblica fognatura, circa 2 miliardi di lire l'anno (di canone), più i costi sostenuti per lo svuotamento della vasca biologica; senza contare i costi burocratici e quelli legali per il comune;

anche se recentemente il comune ha stabilito un accordo con le associazioni dei consumatori per il rimborso del canone (su dimostrazione di avere svuotato la vasca conferendo i fanghi al depuratore di Treviso), rimane aperto il contenzioso degli anni precedenti, per i quali non è previsto alcun rimborso —:

se il canone di fognatura e depurazione sia dovuto anche dai cittadini che, svuotando la vasca biologica a proprie spese, già pagano la depurazione conferendo i fanghi ad un depuratore;

se i comuni debbano attenersi a quanto previsto dalla circolare n. 177 del 5 ottobre 2000;

se il Ministro competente non ritenga opportuno risolvere definitivamente la questione con disposizioni precise ed inconfutabili, liberando i cittadini da quella che può essere ritenuta una vessazione fiscale. (4-02224)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

per il pomeriggio del 20 febbraio 2002 è stato annunciato dal comitato « Bo.bi — boicotta il biscione » il progetto Netstrike cioè un accesso di massa alla consultazione del sito Internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it;

l'iniziativa è una forma di protesta evidentemente non violenta e pacifica ed ha il solo obiettivo di manifestare la propria opinione su alcuni temi di grandissima attualità;

allo scrivente appare che la forma di protesta adottata dagli organizzatori sia assolutamente legittima ed ha anche effetti pratici molto limitati, poiché potrà semplicemente ridurre la velocità di accesso al sito del Ministero della giustizia e produrre qualche temporanea interruzione nella visualizzazione delle pagine *web*;

non esiste al momento alcuna normativa che regolamenti la forma di protesta messa in atto —:

se il Ministro interrogato non ritenga che sia opportuno rivedere la normativa vigente in materia di interruzione di servizio pubblico, alla luce dell'evolversi della tecnologia, nel senso di garantire il diritto a manifestare il proprio pensiero, sancito dall'articolo 21 della Carta costituzionale qualora ciò avvenga nel modo corretto e pacifico dimostrato dagli organizzatori dell'iniziativa telematica del 20 febbraio 2002. (4-02234)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:

CARLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la materia relativa al demanio marittimo e all'attività portuale, nonché l'originario quadro normativo delineato dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, attribuiva tutte le funzioni alla amministrazione marittima, nelle sue diverse articolazioni centrali e periferiche. Il complesso delle norme ha subito un costante e, negli ultimi tempi, accelerato processo di forti modificazioni che possono essere così schematizzate: *a)* legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, relativa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. In particolare, il nuovo articolo 117 della Costituzione stabilisce che porti e aeroporti civili sono materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni; *b)* definizione della delega di funzioni amministrative in materia di demanio marittimo per le finalità turistico-ricreative messa in atto con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, legge n. 494 del 1993, legge n. 467 del 1996; *c)* riordino della legislazione in materia portuale operato con legge n. 84 del 1994 e sue successive modificazioni e/o integrazioni; *d)* attuazione del generale processo di trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni e ai comuni previsto dalla legge n. 59 del 1997 e decreti legislativi n. 112 del 1998 e n. 96 del 1999; *e)* semplificazione del procedimento istruttorio per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997;

ciò nonostante, ancora oggi per quanto riguarda la classificazione dei porti si fa necessariamente riferimento al regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095, che